



# COMUNE DI MAIORI

PROVINCIA DI SALERNO

## COPIA Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

**N. 233 del 29/12/2023**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA 2023/2025 E DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2023 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022.**

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella Sede Municipale, convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Capone Antonio	Sindaco	Si	
Esposito Salvatore	Vice Sindaco	Si	
Tenebre Gisella	Assessore	Si	
Gambardella Chiara	Assessore	Si	
Mammato Mariantonia	Assessore	Si	
Totale		5	0

Il Sindaco, Capone Antonio, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, Il Segretario Generale Dott.ssa Colomba Manzolino.

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Rossella Sammarco

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

f.to Dott. Pierluigi Manzi

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione a firma del Sindaco ad oggetto: **“COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA 2023/2025 E DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2023 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022”**;

**Ritenuto** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**Visti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile, resi rispettivamente dal Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA e dal Responsabile dell'Area FINANZIARIA;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: **“COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA 2023/2025 E DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2023 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022”**;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato all'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 ed all'inserimento nell'Albo on line reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata nella seduta del 29/12/2023

Oggetto:

**COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2023. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA 2023/2025 E DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2023 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022.**

### ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio

---

### ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio

---

**Premesso** che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto, in base alle quali si prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè: contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico e contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

**Rilevato** che l'art. 40, comma 3-quinques, del citato D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

**Dato atto** che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

**Visto** il Titolo II – Relazioni sindacali del predetto CCNL – 2022 che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa e in particolare gli artt. 7 e 8 che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa;

**Visto** l'art. 8 del CCNL - 2022, in base al quale:

- ⇒ In ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, fermo restando che tali criteri possono essere negoziati con cadenza annuale (*comma 1*);
- ⇒ Ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione di parte pubblica (*comma 3*);

**Dato atto** che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL - 2022, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo disciplinate dall'art. 67 del CCNL relativo al triennio precedente 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018, che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come “risorse decentrate stabili” e la seconda qualificata come “risorse decentrate variabili”, ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

**Rilevato** che l'art. 67 del succitato CCNL del 21.05.2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, comprensive delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo CCNL, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

**Rilevato** che il succitato art. 79, nel dettaglio, dispone:

1. Al comma 1 che a decorrere dall'anno 2023 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e

comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;

2. Al comma 2 che gli enti possono altresì destinare al Fondo per la CCDI risorse variabili, da determinare di anno in anno, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL – 2018, nonché di ulteriori risorse variabili aggiuntive indicate alle lettere b) – c) e d) dello stesso comma 2 e finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
3. Al comma 3 che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con decorrenza dall'esercizio 2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili e le risorse destinate all'area delle elevate qualificazioni di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, precisando che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;
4. Al comma 4 che gli enti possono stanziare le risorse variabili indicate ai punti precedenti 2. e 3. nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e che, ferme le disposizioni di legge in materia, le predette risorse non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente;

**Richiamato** l'art. 80 dello stesso CCNL 2019-2021, riguardante le modalità di utilizzo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;

**Dato Atto** che:

- la costituzione e determinazione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono per contro oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16 novembre 2022;
- rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

**Visto** l'art. 11 e seguenti del CCNL 2022, recante la disciplina per l'attuazione del nuovo Ordinamento professionale del personale degli Enti Locali, mediante il quale viene introdotto un nuovo sistema di classificazione che prevede un'articolazione in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate, rispettivamente: Area degli Operatori (ex categoria A); Area degli Operatori esperti (ex categorie B e B.3); Area degli Istruttori (ex categoria C); Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D);

**Preso atto** altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del suddetto CCNL, gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 13 del CCNL 21.05.2018 in essere alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero al 1° aprile 2023, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione secondo la disciplina contenuta negli articoli 16 e seguenti del medesimo CCNL e proseguono fino a naturale

scadenza;

**Precisato** che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che:

- 1) la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per il finanziamento degli istituti contrattuali e per nuove iniziative di incentivazione previste in contrattazione decentrata, sia di natura stabile che variabile;
- 2) la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità;
- 3) spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse previste dall'art. 79 comma 2 – lettera b) e c) e comma 3 del CCNL - 2022;

**Rappresentata** la necessità di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del *contratto integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025 e di parte economica* per definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti recepiti a livello decentrato e all'incentivazione della produttività individuale e collettiva *per l'anno 2023*;

**Considerato** che negli ultimi anni il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento varie misure di contenimento della spesa di personale destinata al trattamento accessorio e alla contrattazione decentrata e, pertanto, in sede di costituzione del fondo, bisogna tener conto delle disposizioni dettate:

- dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013 che ha reso permanente le riduzioni del fondo operate in base alla disciplina introdotta dal comma 2bis dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2010 e dall'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, con il quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

**Preso atto** che la R.G.S. con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'”*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*”, come definito dall'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, all'”*ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*”, a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo e all'”*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*”, come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

**Posto** che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 80 del 24/10/2023 – R.G. n. 996 si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 79, del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane con relativo Impegno di spesa;

**Precisato** che, in base alle indicazioni espresse nel tempo, con varie circolari, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, le somme indicate al comma precedente devono ritenersi “neutre” ai fini del contenimento della spesa destinata al trattamento economico accessorio del personale imposto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

**Ritenuto** di dover impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell’accordo integrativo per la parte giuridica - per il triennio 2023-2025 - e la parte economica, con specifico riferimento all’anno 2023, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all’impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, operando in particolare nell’ottica del conseguimento delle seguenti finalità:

- congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
- idonea e appropriata disciplina dell’istituto delle progressioni orizzontali, funzionale anch’essa ad assicurare un’adeguata premialità del merito;
- equa e proporzionata remunerazione delle specifiche responsabilità affidate a dipendenti non titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e delle condizioni di lavoro che comportano particolare disagio o rischio per il personale;

**Verificato** che con la sottoscrizione del CDI anno 2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016 nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in un importo di € 153.368,00, e che a seguito riduzione di un importo di € 7.556,00, per effetto dell’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, e di un importo di € 7.830,00, ai sensi dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, il fondo relativo all’anno 2016 è stato rideterminato in € 138.252,00 e, pertanto, tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare per gli anni futuri, in base a quanto disposto dal citato art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017;

**Dato atto che:**

- con determina n. 80 del 24/10/2023 R.G. n. 966 il Responsabile del Settore Finanziario ha formalizzato la costituzione del fondo per il lavoro straordinario nell’importo di € 18.005,07, determinato ai sensi dell’art. 14 del CCNL 01.04.1999 e, quindi, in misura non superiore al fondo costituito nell’anno 2016;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 80 del 24/10/2023 – R.G. n. 996 si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all’art. 79, del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane con relativo Impegno di spesa;
- il fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative risulta determinato nell’anno 2016 in misura pari ad € 72.789,26 e che tale importo è stato confermato anche per gli anni futuri;

**Atteso che** la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all’ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, e che, con determina dirigenziale del responsabile del Settore Finanziario n. 996 del 24/10/2023, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, quantificato in un importo pari ad in € 120.065,67, comprensivo delle somme "neutre" non soggette a riduzione ex art. 11 del D.L. n. 135/2018 pari ad € 16.769,47;

**Esaminata** la proposta di costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili destinate alla contrattazione decentrata, che viene quantificato in € 211.041,26, comprensive delle somme pari ad € 68.869,60 per la parte variabile e € 16.769,47 per la parte stabile afferenti le risorse non soggette a riduzione, come si evince dalle tabelle di cui agli allegati “A”, “B” e “C” che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e che sarà presentata alle OO.SS. per l’avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato di parte economica per

l'anno 2023;

**Rilevato** che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**Rilevato** che tali risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 02/05/2023;

**Accertato** che, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia, la spesa conseguente all'incremento delle risorse decentrate è preordinata e rispetta il principio del contenimento della spesa di personale, di cui al comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale;

**Richiesto** il parere al Revisore dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché per la certificazione dei relativi oneri relativamente all'incremento delle risorse decentrate effettuato in forza delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 79 del CCNL – 2022;

**Viste** le disposizioni contenute:

- Nel d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 – “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare, il Titolo III che disciplina la contrattazione collettiva nazionale e quella decentrata, il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali negli enti pubblici;
- Nel d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare, l'art. 48 che attribuisce all'organo esecutivo la competenza degli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, comma 1, nelle funzioni degli organi di governo;
- Nel D.lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**Dato atto** che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

si propone di

### **DELIBERARE**

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili destinate alla stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2023, che risulta quantificato in € 211.041,26 e che si allega alla presente sotto la lettera “A”, “B” e “C” per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** l'allegato Verbale di Accordo per l'Applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata;

4. **di approvare il** contratto decentrato integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che la costituzione del fondo delle risorse decentrate rispetta i vincoli sul contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
6. **di precisare** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi dell'organo politico di governo;
7. **di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale;
8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
f.to Capone Antonio

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. 239 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### **ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, lì 06/02/2024

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

---

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata trasmessa in elenco ai Signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, lì 06/02/2024

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

---

E' copia conforme all'originale

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Colomba Manzolillo